Ministero dello Sviluppo

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

A tutti i Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali e Responsabili Unici dei Contratti d'Area Loro Sedi

Alla Cassa Depositi e Prestiti Via Goito, 4 00186 ROMA

Alle Banche Convenzionate Loro Sedi

Prot. n. 8133 / GC

Roma, 4 agosto 2006

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto del 31 luglio 2000, n. 320 come modificato ed integrato dal Decreto del 27 aprile 2006, n. 215

Il Decreto del 27 aprile 2006, n. 215, riguardante il "Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area ed ai Patti territoriali", integra e modifica il Decreto del 31 luglio 2000, n. 320; pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione della normativa si forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:

1. Mezzi propri

In relazione all'articolo 10, comma 3-bis del D.M. 320/00, come modificato dal D.M. 215/06, si evidenzia che per le iniziative imprenditoriali agevolate nel settore "Agricoltura e Pesca", dovendo essere l'apporto dei mezzi propri necessario all'erogazione delle singole quote annuali di agevolazione per Stato Avanzamento Lavori (SAL) non inferiore al 20% della corrispondente parte di investimento realizzato, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, in cui l'intensità agevolativa sia superiore all'80% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, l'apporto dei mezzi propri può essere limitato alla misura necessaria a completare la copertura finanziaria dell'investimento.

Si ricorda, inoltre, che l'apporto dei mezzi propri è una condizione necessaria al fine dell'erogazione delle quote di agevolazione per SAL e non una condizione per il riconoscimento dell'agevolazione stessa. Pertanto, il mancato apporto dei mezzi propri, pur non configurandosi come una causa di revoca delle agevolazioni, non consente l'erogazione delle quote di agevolazione per SAL durante lo svolgimento del programma di investimento. Viceversa, una volta che il programma di investimenti è stato concluso, trovando, dunque, una propria copertura finanziaria, il mancato apporto dei mezzi propri non pregiudica l'erogazione del saldo (fino al 90%) del contributo. A tal fine, il Soggetto responsabile locale nel trasmettere alla banca convenzionata la richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione, unitamente alla documentazione finale di spesa presentata dal soggetto beneficiario, è tenuto a trasmettere anche la dichiarazione, prevista in allegato (allegato 1), con la quale attesta l'effettiva ultimazione e lo stato di funzionamento del programma di investimenti, nonché l'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa.

Non essendo il mancato apporto dei mezzi propri una condizione ostativa all'emissione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni, le banche convenzionate dovranno, pertanto, procedere alla redazione della relazione istruttoria finale anche in assenza del perfezionamento della documentazione relativa a detto apporto. In particolare, nel caso in cui l'impresa, pur avendo beneficiato di quote di agevolazione per SAL, non produca, in sede di presentazione della documentazione finale di spesa, la documentazione comprovante l'apporto dei mezzi propri relativa ai singoli SAL, tale circostanza non comporterà la conclusione dell'accertamento istruttorio con esito negativo, essendo il controllo della predetta documentazione di esclusiva competenza del Soggetto responsabile locale. La Banca convenzionata sarà tenuta ad evidenziare, comunque, la mancanza di tale documentazione nella relazione istruttoria finale, affinché il Ministero possa provvedere a svolgere i dovuti controlli sull'operato del Soggetto responsabile locale.

2. Obiettivo occupazionale

L'obiettivo occupazionale può essere adeguato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g del D.M. 320/00, come sostituito dal D.M. 215/06, in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento ammesso solo qualora tale riduzione sia dovuta ad una variante del programma di investimenti approvata dal Soggetto responsabile locale.

Le aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, ai fini della localizzazione degli investimenti produttivi da realizzare mediante contratti d'area, sono individuate in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998.

In relazione all'articolo 12, comma 3-ter del D.M. 320/00, come integrato dal D.M. 215/06, si evidenzia che ai fini del calcolo degli occupati l'impresa beneficiaria sarà tenuta a presentare, su richiesta dell'Amministrazione o della Commissione preposta all'accertamento finale di spesa, tutta la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo impiego del personale assunto in base alle forme contrattuali indicate dal Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale documentazione dovrà contenere tutte le informazioni utili a determinare il numero di unità lavorative anno (ULA), ossia il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di riferimento per il calcolo dell'obiettivo occupazionale; a tal fine, il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

3. Modifica dell'indirizzo produttivo

Al fine della modifica dell'indirizzo produttivo prevista dall'articolo 12-bis del D.M. 320/00, come integrato dal D.M. 215/06, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, prima della scadenza dei termini di ultimazione dell'investimento, come eventualmente prorogati o differiti, e comunque prima della presentazione della documentazione finale di spesa, apposita richiesta al Soggetto responsabile locale, unitamente ai titoli di spesa regolarmente quietanzati utili a comprovare la realizzazione del programma di investimenti per almeno il 30% degli investimenti ammessi. Il Soggetto responsabile locale, verificata la compatibilità della richiesta con gli obiettivi economici, occupazionali e produttivi del Patto territoriale o del Contratto d'area, nonché l'avvenuta realizzazione di almeno il 30% degli investimenti ammessi, trasmette la richiesta al Ministero dello sviluppo economico esprimendo le proprie valutazioni. Il Ministero approverà la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato con una produzione finale rientrante in un diverso codice ISTAT, esclusivamente per una sola volta durante lo svolgimento del programma di investimenti, purché nell'ambito dei settori di attività economica ammessi alle agevolazioni dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, ai sensi della deliberazione CIPE del 21.03.1997, n. 29, come modificata dalla deliberazione CIPE del 11.11.1998, n. 127. La modifica dell'indirizzo produttivo non può comportare una riduzione dell'obiettivo occupazionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2, né una modifica dei termini originariamente previsti, fatto salvo quanto disposto in merito alla proroga dei programmi di investimento ed al differimento dei termini previsto al successivo punto 4.

4. Differimento dei termini per il completamento del programma di investimenti

Al fine del differimento dei termini per il completamento del programma di investimenti previsto dall'articolo 12-ter del D.M. 320/00, come integrato dal D.M. 215/06, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, prima della scadenza dei termini di ultimazione dell'investimento come eventualmente prorogati, e comunque prima della presentazione della documentazione finale di spesa, apposita richiesta al Soggetto responsabile locale, unitamente ai titoli di spesa regolarmente quietanzati utili a comprovare la realizzazione del programma di investimenti per almeno il 50% degli investimenti ammessi. Il Soggetto responsabile locale, verificata l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% degli investimenti ammessi, propone al Ministero un differimento dei termini, per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza dei termini originari, esprimendo anche una valutazione circa la prospettiva di completamento del programma entro i termini come ulteriormente prorogati.

In sede di prima applicazione potranno presentare domanda per il differimento dei termini anche le imprese beneficiarie delle agevolazioni per le quali i termini di ultimazione risultino scaduti, purché non sia intervenuto un provvedimento definitivo, ovvero non sia stata trasmessa alla Banca istruttrice la documentazione finale di spesa, ed a condizione che venga dimostrato, tramite la presentazione di titoli di spesa regolarmente quietanzati, che, al 31 dicembre 2005, sia stato realizzato almeno il 50% dell'investimento ammesso. Si precisa che, in quest'ultimo caso, l'eventuale differimento decorrerà, comunque, dalla data del 31.12.2005.

In caso di riscontro positivo il Ministero provvederà a formalizzare, con proprio provvedimento, la concessione dell'ulteriore differimento dei termini.

Per i programmi di investimento relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, di importo complessivo ammesso in via provvisoria superiore a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i termini di ultimazione dell'investimento decorrono dalla data dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori individuata dal Soggetto responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Goti)

Firmato Goti

Dichiarazione del Soggetto responsabile locale da allegare alla richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione (fino al 90% del contributo)

- che il programma di investimenti è concluso e che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento;
- che l'attività agevolata è stata avviata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa;
- che i beni oggetto della documentazione finale di spesa sono ubicati presso l'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato.

ALLEGA

- Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia ove non trasmessa e non siano intervenute variazioni;
- Certificato di vigenza.

Data	. / /	Firma (*)

(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 allegando copia del documento di identità del dichiarante